

Atto n. 20/07

**RECESSO DAI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI GAS
NATURALE E DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI FINALI**

Documento per la consultazione

18 maggio 2007

Premessa

Il presente documento per la consultazione formula proposte per l'introduzione di previsioni specifiche in materia di diritto di recesso dai contratti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, al fine di promuovere la concorrenza e la tutela dei clienti finali nei relativi settori.

Le proposte contenute nel presente documento muovono dalla considerazione della imminente apertura, prevista per il 1° luglio 2007, del mercato dell'energia elettrica dal lato della vendita al cliente finale domestico e tengono inoltre conto:

- a) dei contributi raccolti nell'analisi delle segnalazioni e dei reclami pervenuti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) relativamente alla tematica in oggetto;*
- b) della valutazione degli esiti dell'istruttoria conoscitiva sui comportamenti posti in essere dagli operatori nel mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali conclusasi con deliberazione 3 novembre 2006, n. 235/06;*
- c) degli elementi informativi raccolti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio, avviata con deliberazione 12 luglio 2005, n. 141/05.*

Con il presente documento l'Autorità formula proposte per favorire un'effettiva apertura alla concorrenza del mercato della vendita di gas naturale e di energia elettrica, rimuovendo eventuali vincoli alla mobilità del cliente finale in termini di possibilità di recedere dal contratto di fornitura con un congruo preavviso, tenendo conto contestualmente degli interessi del soggetto venditore e dell'esigenza di efficienza del mercato.

Il presente documento viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda all'emanazione di provvedimenti in tema di recesso dai contratti di fornitura ai clienti finali di gas naturale e di energia elettrica.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire le proprie osservazioni ed i propri suggerimenti, per iscritto, all'Autorità entro il **4 giugno 2007**.*

***Osservazioni e proposte dovranno pervenire all'indirizzo seguente
solo tramite i seguenti mezzi:
e-mail con allegato file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta***

**Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano**

e-mail: consumatori@autorita.energia.it

fax: 02-65565.230

INDICE

PARTE I: Introduzione e sintesi delle proposte	3
1 Introduzione.....	3
2 Sintesi delle proposte.....	4
3 Struttura del documento per la consultazione.....	5
PARTE II: Stato attuale della normativa e prassi contrattuali.....	6
4 Durata dei contratti, automatica rinnovabilità e recesso.....	6
5 La normativa nazionale e comunitaria.....	7
6 Le direttive dell’Autorità.....	8
7 La prassi degli esercenti	13
PARTE III: Proposte in tema di diritto di recesso.....	15
8 Ambito di applicazione.....	15
9 Modalità di esercizio del diritto di recesso.....	16
10 Termini di preavviso per la comunicazione del recesso.....	17
11 Facoltà unilaterale di recedere del venditore.....	18
12 Tempi di attuazione della regolazione in tema di recesso.....	19
APPENDICE – Versione preliminare del provvedimento	21

PARTE I: Introduzione e sintesi delle proposte

1 Introduzione

- 1.1 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), persegue la finalità di garantire la promozione della concorrenza e la tutela degli interessi di utenti e consumatori nei settori dell'energia elettrica e del gas. Nell'esercizio del potere di regolazione affidatole, l'Autorità può adottare direttive e provvedimenti concernenti l'erogazione dei servizi medesimi; inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), l'Autorità può stabilire, con riferimento ai contratti stipulati con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche, indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico, da inserire nei contratti stessi.
- 1.2 Nel settore del gas naturale, l'Autorità, con deliberazione 3 novembre 2006, n. 235/06, ha pubblicato i risultati dell'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita ai clienti finali e sui comportamenti commerciali posti in essere dai soggetti autorizzati alla vendita nell'acquisizione di nuovi clienti o nella riacquisizione di clienti trasferiti ad altro venditore. Nel corso dell'istruttoria sono stati raccolti elementi informativi anche sulla durata dei contratti rivolti alla clientela diffusa e sul trattamento del diritto di recesso contenuto negli stessi.
- 1.3 Nel settore dell'energia elettrica, l'Autorità, con deliberazione 12 luglio 2005, n. 141/05 (di seguito: deliberazione n. 141/05), ha avviato un'istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita di energia elettrica ai clienti idonei e sul livello di concorrenza tra esercenti il medesimo servizio, raccogliendo elementi informativi anche a mezzo della diffusione di un apposito questionario rivolto agli esercenti il servizio. In particolare, anche in ragione dei risultati preliminari alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorità nell'ambito della deliberazione n. 141/05, è stato emanato il documento per la consultazione 12 marzo 2007 intitolato "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (Atto n. 14/07), con l'obiettivo di individuare e risolvere le criticità emerse circa la possibilità di gestire in modo efficiente il coordinamento tra la molteplicità dei soggetti che operano nel settore elettrico.
- 1.4 Alla luce degli elementi informativi ricordati e dell'evoluzione dei mercati della vendita al cliente finale di energia elettrica e di gas naturale, ed al fine di favorire il dispiegarsi della concorrenza e di rafforzare l'esercizio del diritto di recesso da parte dei contraenti, l'Autorità ritiene opportuno rivedere le disposizioni già emanate in materia di diritto di recesso, con l'intento di porre in essere una disciplina unitaria in termini di esercizio dello stesso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Infatti, le previsioni sul diritto di recesso sono contenute in diverse deliberazioni dell'Autorità, a loro volta emanate in momenti diversi ed in risposta a circostanze differenti, con riferimento a diversi gradi di apertura dei mercati.
- 1.5 Il diritto di recesso è un diritto soggettivo, definito come potestativo, che permette al proprio titolare di incidere unilateralmente nella sfera giuridica dell'altro contraente portando ad uno scioglimento del contratto prima degli ordinari termini di scadenza. Alla luce di tale considerazione, pertanto, la previsione dello stesso

ed il conseguente riconoscimento alle parti contraenti devono essere fondati su un attento confronto delle posizioni delle parti stesse, alla luce delle scelte dell'ordinamento per quel che riguarda, in generale, durata del contratto ed esercizio del diritto di recesso. L'Autorità ritiene tra l'altro opportuno regolare i termini di recesso indipendentemente dalla sostituzione di un venditore ad un altro nella fornitura al cliente finale, in considerazione, pertanto, non solo della necessità di favorire il dispiegarsi di meccanismi concorrenziali, ma della posizione di quei clienti che debbano recedere dal contratto di fornitura per il venir meno oggettivo dell'interesse alla fornitura stessa (come nel caso di cessazione di attività commerciale o imprenditoriale o cambio di abitazione).

- 1.6 Il presente documento per la consultazione è stato predisposto all'interno del procedimento avviato con la deliberazione 2 maggio 2007, n. 105/07 e contiene proposte finalizzate:
- a) alla definizione di termini e modalità per l'esercizio del diritto di recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale compatibili con la necessità di promuovere la concorrenza nei relativi mercati, in considerazione degli interessi sia dei clienti finali sia dei fornitori;
 - b) all'introduzione di elementi di omogeneizzazione della disciplina del recesso nei settori della vendita di energia elettrica e di gas naturale anche al fine di agevolare la possibilità di offerte *dual fuel* da parte degli esercenti l'attività di vendita.

2 Sintesi delle proposte

- 2.1 Le proposte contenute nel presente documento per la consultazione hanno ad oggetto il recesso dai contratti di fornitura di gas naturale e di energia elettrica, esercitabile sia da parte del cliente finale sia da parte del fornitore. Esse prevedono in particolare, per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'armonizzazione delle previsioni relative alla facoltà di recedere unilateralmente dai contratti di fornitura per:
- a) i clienti finali rientranti nell'ambito di applicazione dei Codici di condotta commerciale;
 - b) tutti gli altri clienti finali, diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - c) gli esercenti l'attività di vendita.
- 2.2 Il presente documento per la consultazione propone di regolare, a mezzo di un'unica disciplina, l'esercizio del diritto di recesso nei contratti, di durata almeno annuale, da parte dei clienti finali elettrici alimentati in bassa tensione e da parte i clienti finali di gas naturale con consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi tutelati dai relativi Codici di condotta commerciale dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Il documento propone inoltre di regolare con modalità meno stringenti il diritto di recesso per tutti gli altri clienti finali e di prevedere il diritto di recesso anche per gli esercenti l'attività di vendita.
- 2.3 Il documento per la consultazione propone per i clienti finali di cui alla lettera a) del punto 2.1 il diritto di recedere in ogni momento con un preavviso non superiore ad un mese. Esso propone inoltre che, qualora il cliente stesso abbia esercitato la facoltà di recesso nel corso dell'anno solare già una volta, il nuovo recesso possa essere esercitato con il preavviso di cui sopra solo trascorsi sei mesi

dall'attivazione della fornitura che si intende disdire. Per quanto riguarda gli altri clienti finali (clienti alimentati in media o alta tensione e clienti con consumi superiori a 200.000 metri cubi/anno) il documento propone un termine massimo di preavviso non superiore a 6 mesi.

- 2.4 L'Autorità ritiene che debba essere prevista anche per il venditore la possibilità di recedere, seppur limitatamente ai contratti stipulati con clienti finali che hanno esercitato la propria idoneità. Il documento per la consultazione prevede un termine minimo di preavviso di tre mesi per l'esercizio del diritto di recesso in ogni momento da parte del venditore, tempo ritenuto minimo affinché il cliente finale abbia la possibilità di individuare un nuovo fornitore a fronte del recesso del vecchio venditore ed ottenere la sostituzione nella fornitura.
- 2.5 Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di recesso, si propone che esse siano espressamente previste nel contratto di fornitura e, in particolare, che il recesso debba essere espresso in forma scritta ed inoltrato secondo modalità che garantiscano un'agevole verifica dell'effettivo invio e ricevimento da parte dei soggetti interessati. Nel caso di sostituzione nella fornitura e qualora il cliente finale si avvalga della facoltà di demandare al venditore entrante l'inoltro del preavviso di recesso al suo attuale venditore, si propone che il venditore entrante debba procedere a tale inoltro una volta che siano decorsi i termini per il ripensamento ai sensi dei Codici di condotta commerciale.
- 2.6 Al fine di assicurare la tutela ai clienti finali domestici a fronte dell'imminente apertura del mercato elettrico dal 1° luglio 2007, garantendo tempi adeguati per l'attuazione di quanto previsto a carico degli operatori, l'Autorità propone che la nuova disciplina in tema di recesso, con riferimento all'ambito di applicazione indicato al precedente punto 2.2, entri in vigore:
 - a) per il settore elettrico:
 - (i) per i clienti di cui all'art. 2, comma 2.2, dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: clienti finali domestici), a partire dal 1° luglio 2007;
 - (ii) per tutti gli altri clienti finali, a partire dal 1° settembre 2007 per i nuovi contratti mentre, per i contratti già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, al più allo scadere del dodicesimo mese dalla sottoscrizione del contratto stesso;
 - b) per il settore del gas naturale, a partire dal 1° settembre 2007 per i nuovi contratti e, per i contratti già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore del provvedimento, al più allo scadere del dodicesimo mese dalla sottoscrizione del contratto.

3 Struttura del documento per la consultazione

- 3.1 Il presente documento per la consultazione presenta la seguente struttura:
 - a) Parte I, composta da:
 - “Introduzione”, con indicazione dei presupposti e delle finalità delle proposte contenute nel documento (capitolo 1);

- “Sintesi delle proposte”, con riepilogo delle principali proposte del documento (capitolo 2);
 - “Struttura del documento per la consultazione” (capitolo 3);
- b) Parte II, intitolata “Stato attuale della normativa e prassi contrattuali” e composta da:
- “Durata dei contratti, automatica rinnovabilità e recesso”, con indicazione dei relativi principi generali in materia (capitolo 4);
 - “La normativa nazionale e comunitaria”, con il riepilogo delle principali fonti normative in tema di recesso (capitolo 5);
 - “Le direttive dell’Autorità”, con sintetico riepilogo delle disposizioni emanate dall’Autorità in tema di recesso (capitolo 6);
 - “La prassi degli esercenti”, con sintesi degli elementi informativi in possesso dell’Autorità a seguito di istruttorie conoscitive o di segnalazioni (capitolo 7);
- c) Parte III, intitolata “Proposte in tema di diritto di recesso” e contenente la proposte del documento articolate nei seguenti argomenti:
- “Ambito di applicazione” (capitolo 8);
 - “Modalità di esercizio del diritto di recesso” (capitolo 9);
 - “Termini per la comunicazione del recesso” (capitolo 10);
 - “Facoltà unilaterale di recedere del venditore” (capitolo 11);
 - “Tempi di attuazione della regolazione in tema di recesso” (capitolo 12).

3.2 Il presente documento per la consultazione è completato da un’Appendice che riporta la versione preliminare del provvedimento che ne recepisce le proposte.

PARTE II: Stato attuale della normativa e prassi contrattuali

4 Durata dei contratti, automatica rinnovabilità e recesso

- 4.1 Il contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale al cliente finale è riconducibile, in generale, allo schema normativo di cui all’art. 1559 del codice civile, ai sensi del quale “la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose”. La consegna o messa a disposizione del singolo bene è infatti frazionata nel tempo per corrispondere ad un fabbisogno periodico del cliente/somministrato.
- 4.2 Nella maggior parte dei casi, il cliente finale aderisce a condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dal fornitore/somministrante per disciplinare una serie indefinita di rapporti. Il relativo riferimento normativo è rappresentato così dall’art. 1341 del codice civile, che si riferisce ai contratti conclusi mediante adesione a condizioni generali definite da uno dei contraenti ed accettate in blocco

dalla controparte senza lo svolgimento di alcuna trattativa. Il fornitore ricorre infatti ad appositi moduli o formulari per disciplinare in maniera uniforme ed omogenea i rapporti con i propri clienti, tanto che la circostanza che il cliente abbia apposto la propria firma in calce al contratto non implica affatto che egli abbia negoziato i termini del contratto stesso, le cui clausole appaiono infatti standardizzate. In generale, gli operatori prevedono contratti di durata annuale che si rinnovano di volta in volta dello stesso periodo salvo disdetta che il cliente deve esercitare con un preavviso contrattualmente stabilito; ed in tal senso, l'esercizio della disdetta impedisce il rinnovo automatico del contratto, che non viene comunque derogato con riferimento alla sua scadenza naturale o prorogata.

- 4.3 Il codice civile, all'art. 1372, prevede che il contratto ha forza di legge tra le parti, le quali sono obbligate a quanto in esso contenuto e alle conseguenze che ne derivano in accordo alla normativa stessa; il contratto non può d'altronde essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge (si pensi al recesso, in virtù dell'art. 1373 del codice civile, o alla risoluzione, disciplinata agli artt. 1453 ss. dello stesso codice). In deroga al suddetto principio generale, il contratto può comunque contenere una previsione che attribuisca ad una o ad entrambe le parti la facoltà di recedere unilateralmente.

5 La normativa nazionale e comunitaria

- 5.1 L'ordinamento giuridico ha sempre visto con sfavore l'instaurarsi di un vincolo contrattuale a tempo indeterminato senza possibilità di scioglimento dello stesso; per quanto attiene poi, specificatamente, al contratto di somministrazione, l'art. 1569 del codice civile, nel caso di contratto a tempo indeterminato, prevede che ciascuna delle parti possa recedere dal contratto di somministrazione dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.
- 5.2 Recentemente, con la legge 4 agosto 2006, n. 248, è stato convertito, con modifiche, il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Ai fini di una regolazione proconcorrenziale, la legge citata, ed in particolare l'art. 10, comma 2 - seppur apparentemente inserito nell'ambito dei contratti di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) - prevede che "in ogni caso, nei contratti di durata, il cliente ha sempre la facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura". Inoltre, per rimanere nell'ambito dei servizi di pubblica utilità, è opportuno ricordare che la legge 2 aprile 2007, n. 40, di conversione con modifiche del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", al proprio art. 1, comma 3, prevede che "i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente

comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni”.

- 5.3 Ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito: Codice del consumo), ed in particolare dell'art. 33, nel contratto concluso tra il consumatore (definito dall'art. 3, comma 1, lett. a), come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) ed il professionista, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Si presumono, tra le altre, vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:
- a) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
 - b) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
 - c) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione.

Come previsto poi dall'art. 36 del Codice del consumo, le clausole considerate vessatorie sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

- 5.4 La direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE), all'art. 3, comma 5, prevede che gli Stati membri adottino le misure adeguate per tutelare i clienti finali e provvedano affinché i clienti idonei possano effettivamente cambiare fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili (individuati dall'art. 1 come i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali), tali misure comprendono quelle che garantiscano che il contratto con il cliente specifichi durata, rinnovo ed eventuali diritti di recesso.

6 Le direttive dell'Autorità

- 6.1 I decreti legislativi n. 79/99 e 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: d.lgs. n. 164/00) hanno avviato la liberalizzazione della vendita ai clienti finali rispettivamente nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, prevedendo un percorso temporale a tappe per il progressivo ingresso nel mercato di clienti finali assegnando a questi la capacità di sottoscrivere contratti di fornitura con venditori di propria scelta. L'avvio del processo di liberalizzazione ha comportato nelle sue fasi iniziali la necessità di fissare regole per la tutela dei clienti in una fase caratterizzata da un non elevato grado di concorrenza. Tali regole sono state fissate in conformità ai percorsi previsti dai due decreti legislativi citati e mantenendo uno stretto riferimento settoriale.
- 6.2 Nel settore del gas naturale, al fine di accelerare il processo di liberalizzazione del mercato eliminando eccessivi vincoli all'apertura dello stesso, l'Autorità, con

deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 (di seguito: deliberazione n. 184/01), ha introdotto specifici termini di recesso, integrando anche i contratti in corso. In particolare, la suddetta deliberazione ha previsto che il preavviso da parte del cliente finale dovesse essere non superiore a sei mesi (180 giorni) nel caso di contratti di durata pluriennale e di tre mesi (90 giorni) nel caso di contratti di durata annuale. Tali tempistiche erano fissate facendo salva la possibilità che i contraenti negoziassero un “diverso ed espresso accordo” e non facevano decorrere dal termine di scadenza del contratto il calcolo dei 90 o 180 giorni. La deliberazione n. 184/01 è stata emanata quando il mercato della vendita di gas naturale ai clienti finali non era del tutto liberalizzato ed ha pertanto riguardato, in sede di prima applicazione, solo i clienti finali idonei al 2001, vale a dire i clienti caratterizzati da consumi annui superiori a 200.000 metri cubi. Tale provvedimento è stato successivamente integrato dalla deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione n. 207/02), che è intervenuta in virtù dell’apertura del mercato – e del successivo riconoscimento dell’idoneità a tutti i clienti finali - al fine di garantire il diritto di recesso ai clienti finali di più piccole dimensioni. Difatti, è stato previsto un preavviso di 30 giorni nel caso di contratti con clienti finali idonei a decorrere dal 1° gennaio 2003, facendo comunque sempre salvo un diverso ed espresso accordo tra le parti.

- 6.3 La deliberazione n. 207/02 ha pertanto permesso anche ai clienti finali, che a partire dal 1° gennaio 2003 avrebbero esercitato per la prima volta la propria idoneità, di uscire dal mercato vincolato in accordo a tempistiche molto brevi. E’ pur vero, però, che la tutela rappresentata dalle deliberazioni ricordate rappresenta un insieme di previsioni dispositive e derogabili dalle parti, soprattutto a mezzo dell’utilizzo di condizioni di contratto standardizzate predisposte unilateralmente dal soggetto più forte contrattualmente ed ipoteticamente più interessato ad estendere il termine di preavviso, a carico del cliente, per l’esercizio del diritto di recesso. In tal senso, infatti, il cliente finale, famiglia o piccola impresa, non ha di norma la possibilità di intervenire per negoziare, anche in funzione delle proprie esigenze, singole clausole contrattuali, ma aderisce ad un regolamento contrattuale disciplinato unilateralmente del soggetto venditore.
- 6.4 Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006 ha previsto, per ciascuna impresa di vendita di gas naturale che fornisca clienti industriali direttamente allacciati alle reti di trasporto, l’obbligo di concordare con detti clienti una interrompibilità della fornitura che consenta una interruzione garantita delle proprie forniture in misura non inferiore al 10% dei quantitativi mediamente forniti nei trenta giorni precedenti l’interruzione, per almeno quattro settimane a decorrere dal 29 gennaio 2007. Il decreto 4 agosto 2006 ha disposto altresì che l’Autorità, con propria deliberazione, stabilisca misure per incentivare il ricorso all’interrompibilità delle forniture di gas naturale tra le quali l’aumento fino al 50% del divario dei corrispettivi di trasporto del gas relativi alle forniture interrompibili e non interrompibili e la possibilità di recesso dei clienti industriali dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine l’Autorità, con deliberazione 7 agosto 2006, n. 192/06, ha previsto per l’anno termico 2006-2007, in relazione ai clienti industriali, ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3.1 della deliberazione n. 184/01, come modificata dalla deliberazione n. 207/02, la possibilità di recedere dai contratti di fornitura sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto 4 agosto 2006 unicamente al fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità, stabilendo che il recesso di cui al precedente punto

potesse essere esercitato entro il 30 ottobre 2006, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi.

- 6.5 Nel settore elettrico, la deliberazione 26 giugno 1999, n. 78/99 (di seguito: deliberazione n. 78/99) ha previsto che i clienti idonei di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, e tali al momento della entrata in vigore della deliberazione stessa, possano recedere con un preavviso massimo di 6 mesi (180 giorni), stabilendo invece per l'esercizio del diritto di recesso da parte del fornitore un preavviso massimo di un anno. La disciplina è stata nel tempo ampliata con la deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99 (di seguito: deliberazione n. 158/99) a mezzo della quale è stato stabilito che i clienti divenuti idonei ai sensi della deliberazione 30 giugno 1999, n. 91/99, e successivamente ai sensi della deliberazione 30 giugno 2004, n. 170/04, possano recedere con un preavviso massimo di 30 giorni. La deliberazione n. 158/99 ha difatti previsto, in generale, la facoltà di recesso a favore dei clienti finali nel passaggio degli stessi dal mercato vincolato al mercato libero a seguito dell'esercizio della idoneità di volta in volta riconosciuta. Nel settore elettrico non è comunque prevista la possibilità di un diverso ed espresso accordo delle parti in deroga a quanto stabilito dall'Autorità, a differenza di quanto attualmente previsto nel settore del gas naturale.
- 6.6 La deliberazione n. 78/99 è stata dettata in relazione ai clienti idonei che avevano già esercitato la propria idoneità, mentre la deliberazione n. 158/99 è intervenuta, come ricordato, in relazione ai clienti che avrebbero esercitato la loro idoneità uscendo dal mercato vincolato in accordo alle tempistiche di graduale apertura dello stesso. La deliberazione 29 ottobre 2003, n. 123/03 (di seguito: deliberazione n. 123/03), sulla base dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99 (che prevede che l'Autorità stabilisca, con riferimento ai contratti con i clienti idonei, le clausole negoziali e le regolamentazioni tecniche indispensabili al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico da inserire nei contratti stessi) ha integrato la deliberazione n. 78/99 prevedendo che nei contratti in cui la parte acquirente è un cliente grossista, le disposizioni di cui al comma 1, lett. a) dell'art. 1 della deliberazione n. 78/99 si applichino qualora le parti si accordino in tal senso. Come chiarito dal testo del provvedimento, la possibilità contemplata dall'articolo ricordato si applica, nelle circostanze menzionate e nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, solo ai clienti grossisti che vengono pertanto considerati come clienti di grandi dimensioni e non bisognosi di una tutela specifica da parte dell'Autorità. L'intervento avvenuto a mezzo della deliberazione n. 123/03 è stato infatti determinato dalla constatazione che i termini previsti dalla deliberazione n. 78/99 per l'esercizio del diritto di recesso avrebbero potuto rappresentare un pregiudizio all'allocatione delle posizioni, dei vantaggi e dei rischi contrattuali definiti liberamente e consapevolmente dai contraenti stessi (si pensi alla garanzia di fonte contrattuale sostanziante il cosiddetto *power purchase agreement*), incidendo pertanto negativamente sulla stessa e sterilizzando, di fatto, rimanendo all'ipotesi più rilevante, l'obbligo, da parte dei clienti grossisti controparti del contratto, del ritiro dell'energia elettrica dall'impianto di produzione. Le previsioni della deliberazione n. 123/03 non erano state comunque estese a tutti i clienti in quanto, sulla base delle valutazioni svolte, una tale regolazione non appariva ancora effettivamente e del tutto implementabile, in una direzione prettamente proconcorrenziale, in ragione dello stato del mercato come allora osservabile.

- 6.7 Sempre in tema di recesso l’Autorità è successivamente intervenuta, sia nel settore del gas naturale sia nel settore dell’energia elettrica, inserendo apposite condizioni all’interno dei codici di condotta commerciale - a mezzo rispettivamente della deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04) e della deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06) – ed in particolare disciplinando l’ipotesi del diritto di ripensamento nel caso di contratti stipulati in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente o conclusi a distanza o nel caso di variazione unilaterale delle condizioni contrattuali da parte dell’esercente stesso.
- 6.8 In particolare, ai sensi dell’art. 12 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, il cliente caratterizzato da consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi ha diritto di recedere senza oneri nel termine di 10 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, qualora questo sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del venditore, o nel termine di 10 giorni dal ricevimento del contratto, qualora questo sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza. L’Autorità, adottando i provvedimenti ricordati, ha esteso la possibilità di ricorrere al diritto di ripensamento anche ai clienti finali non domestici, ampliando in tal modo l’ambito di applicazione in materia di diritto di ripensamento previsto dal Codice del consumo a favore del solo consumatore (definito come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta). Con tale misura è stata in particolare evitata, nel caso di contratto concluso a distanza, l’attribuzione automatica del cliente stesso al nuovo venditore senza il previo invio del contratto al cliente e presa visione da parte dello stesso. Analoghe previsioni sono contenute nell’art. 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali alimentati in bassa tensione.
- 6.9 Per quanto riguarda invece il caso delle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, l’art. 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali prevede che il venditore debba comunicare al cliente, congiuntamente alla modifica proposta e ai suoi effetti, l’indicazione dei termini e delle modalità per la comunicazione da parte del cliente della eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Un’identica disciplina è prevista dall’art. 12 del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali in bassa tensione.
- 6.10 Le tabelle 1 e 2 sintetizzano l’attuale disciplina del diritto di recesso unilaterale rispettivamente per il settore elettrico e del gas naturale.

Tabella 1 – Regolazione attuale del diritto di recesso unilaterale nel settore elettrico

Deliberazione	Ambito di applicazione	Disposizioni
n. 78/99	Tutti i clienti idonei del mercato libero esclusi i clienti che non hanno esercitato l’idoneità	Clienti → preavviso non superiore a 6 mesi Fornitori → preavviso non superiore ad un anno
n. 158/99	Tutti i clienti che passano dal mercato vincolato al libero	Clienti → preavviso non superiore ad un mese
n. 123/03	Acquirenti che siano clienti	I termini previsti dalla deliberazione n.

	grossisti	78/99 si applicano ai clienti grossisti solo qualora le parti si accordino espressamente in tal senso
n. 105/06	Clienti in bassa tensione	<p>Clienti → diritto di ripensamento per contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali o conclusi a distanza rispettivamente entro 10 giorni dalla conclusione del contratto o entro 10 giorni dal ricevimento del contratto</p> <p>Clienti → diritto di recesso per variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del fornitore</p>

Tabella 2 – Regolazione attuale del diritto di recesso unilaterale nel settore del gas naturale

Deliberazione	Ambito di applicazione	Disposizioni
n. 184/01 (poi modificata dalla n. 207/02)	Tutti i clienti	<p>Clienti idonei dal 1° gennaio 2003 → preavviso non superiore a 30 giorni, salvo diverso ed espresso accordo</p> <p>Clienti idonei prima del 1° gennaio 2003 → Contratti annuali → preavviso non superiore a 3 mesi, salvo diverso ed espresso accordo</p> <p>Clienti idonei prima del 1° gennaio 2003 → Contratti pluriennali → preavviso non superiore a 6 mesi, salvo diverso ed espresso accordo</p>
n. 126/04	Clienti con consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi	<p>Clienti → diritto di ripensamento per contratti conclusi in luogo diverso dai locali commerciali o conclusi a distanza rispettivamente entro 10 giorni dalla conclusione del contratto o entro 10 giorni dal ricevimento del contratto</p> <p>Clienti → diritto di recesso per variazione unilaterale di clausole contrattuali da parte del fornitore</p>
n. 192/06 (in via transitoria ed urgente, per l'anno termico 2006-2007)	Clienti industriali per contratti sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2006 al solo fine di sottoscrivere contratti di fornitura di gas naturale con clausola di interrompibilità	Clienti → recesso entro il 30 ottobre 2006, con un preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi.

7 La prassi degli esercenti

- 7.1 Sulla base delle istruttorie conoscitive relative alla vendita di gas naturale e di energia elettrica ai clienti idonei finali e delle segnalazioni di singoli clienti o associazioni di consumatori, l’Autorità ha potuto acquisire le condizioni generali di contratto predisposte dagli esercenti oltre ad elementi informativi in materia di esercizio del diritto di recesso dei clienti finali. Tali condizioni risultano generalmente conformi alla normativa di settore, non strettamente collegate al valore economico dell’offerta, almeno per le tipologie di clienti a cui si è ristretto l’ambito di applicazione delle proposte contenute in questo documento per la consultazione, contraddistinte da un limitato ricorso all’uso di penali. Nel caso dei contratti gas, in forza della previsione di un “salvo diverso ed espresso accordo tra le parti” di cui alla deliberazione n. 184/01, sono state poste limitazioni all’esercizio del diritto di recesso unilaterale da parte del cliente finale o ne è stata espressamente introdotta la rinuncia.
- 7.2 Dall’analisi delle previsioni contrattuali predisposte unilateralmente per la fornitura di gas naturale per i clienti con consumi annui non superiori a 200.000 metri cubi emerge che un significativo numero di operatori ha previsto la possibilità per il cliente di recedere con preavviso di un mese in ogni momento, senza ancorare il recesso stesso ad una scadenza prestabilita del contratto e senza ricorrere a clausole standardizzate contenenti il “diverso ed espresso accordo tra le parti”. Un secondo gruppo di operatori ha invece fatto ricorso al diverso accordo, in alcuni casi dichiarandolo esplicitamente, ma nella maggioranza limitandosi a far firmare clausole diverse da quelle di norma previste dalla deliberazione n. 184/01. Il ricorso al diverso accordo ha portato, ad esempio, a contratti in cui clausole generali conformi erano derogate da clausole particolari, sempre riportate su moduli standard destinati ad essere diffusi indistintamente ad una ampia tipologia di clienti, che limitavano o escludevano per un periodo di tempo (ad esempio il 1° anno) l’esercizio del diritto di recesso, o a contratti in cui a fronte della possibilità di disdire il contratto con un preavviso variabile da 30 a 90 giorni prima della scadenza naturale il cliente rinunciava esplicitamente, per tutta la durata del contratto, all’esercizio del diritto di recesso. Alcuni dei contratti esaminati contengono poi termini di preavviso differenziati a seconda che il cliente si avvalga del recesso per cessare la fornitura piuttosto che per passare ad un altro operatore o riconoscono il diritto di recesso solo per questa ultima causa. Infine, in alcuni casi i contratti associano l’esercizio del diritto di recesso anticipato dal contratto al versamento di una penale: in tal caso viene in genere richiesto il pagamento delle quote fisse e, sulla base di una clausola che appare fortemente vessatoria, il pagamento anche dei consumi stimati per l’intera durata contrattuale.
- 7.3 La tabella 3 fornisce una sintesi delle condizioni di disdetta e di recesso presenti nei contratti esaminati.

Tabella 3 – Sintesi delle condizioni di recesso presenti in 23 contratti

Durata (mesi)	Rinnovabile	Disdetta (giorni)	Recesso (giorni)
12	sì	30-90	<ul style="list-style-type: none"> • no • 30 giorni per cambio fornitore • <= 30 giorni per cessazione • 30 giorni in qualsiasi momento
12	sì	no	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni in qualsiasi momento • 30 giorni in qualsiasi momento escluso il primo anno
12	sì	30	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni in qualsiasi momento
≥ 12	sì	180	<ul style="list-style-type: none"> • no • 30 giorni per cambio fornitore • ≤ 30 giorni per cessazione

Fonte: Istruttoria conoscitiva comportamenti commerciali gas naturale e segnalazioni

7.4 Per quanto riguarda le previsioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica a clienti finali non domestici, la maggior parte dei fornitori dichiara di adottare termini di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso coincidenti con i termini massimi consentiti dalla deliberazione n. 78/99, indipendentemente dalla durata dei contratti o dalla condizioni economiche proposte. Alcune offerte rese disponibili nell'ultimo anno, relative a clienti di piccole e medie dimensioni e che contemplano la possibilità di mantenere fissi i corrispettivi relativi all'acquisto di energia per due anni, prevedono che l'esercizio del diritto di recesso possa essere esercitato in qualsiasi momento con un preavviso di 150 giorni decorrenti dal primo giorno del mese successivo al ricevimento del recesso stesso. Analoga tempistica è prevista per le offerte già promosse presso l'utenza domestica elettrica dal principale operatore del mercato del gas. Alcuni venditori, oltre alle previsioni sulla durata del contratto, sulla scadenza e sulla disdetta, prevedono la facoltà di recesso, in corso di rapporto, in accordo a termini di preavviso anche inferiori a quelli disposti dalla deliberazione n. 78/99. Sempre per l'utenza domestica ci sono anche proposte che lasciano scegliere al cliente la durata del contratto e termini di recesso senza connettere gli uni agli altri e facendo riferimento alla stessa proposta economica.

7.5 In linea generale per i clienti di piccole e medie dimensioni non sembra configurarsi una stretta correlazione fra durata del contratto, offerta economica e termini di recesso. La esclusione del diritto di recesso per il primo anno di fornitura, presente in alcune offerte nel mercato del gas naturale, in forza del "diverso ed espresso accordo tra le parti" consentito dalla deliberazione n. 184/01, parrebbe più associato al recupero dei costi di acquisizione del cliente che alla necessità per l'esercente di coprirsi da un eventuale rischio volume.

PARTE III: Proposte in tema di diritto di recesso

8 Ambito di applicazione

- 8.1 Alla luce della regolazione del diritto del recesso in essere (tabelle 1 e 2), degli elementi emersi nelle istruttorie conoscitive già concluse o in corso e delle segnalazioni di clienti singoli o di associazioni dei consumatori sulle caratteristiche dei contratti offerti ai clienti finali idonei domestici e non domestici di piccole dimensioni, tenuto conto della imminente completa apertura del mercato elettrico, l'Autorità ritiene opportuno rivedere l'attuale disciplina del diritto di recesso, concentrando in via prioritaria il proprio intervento sui contratti aventi come controparti i clienti finali aventi modeste dimensioni di consumo e ridotta forza contrattuale (i clienti destinatari delle previsioni di cui ai Codici di condotta commerciale elettrico e gas) - sia che abbiano sia che non abbiano esercitato la propria idoneità - in permanenza di una forte asimmetria informativa che ancora caratterizza tali clienti. Per la restante parte dei clienti finali, invece, l'Autorità ritiene che la determinazione della clausole relative al diritto di recesso debba essere affidata all'autonomia delle parti nel rispetto comunque di un termine massimo di preavviso per l'esercizio del recesso stesso indicato al successivo punto 10.2. L'intervento dell'Autorità non avrà inoltre ad oggetto i contratti di fornitura di durata inferiore all'anno, ed i contratti relativi ad utenze stagionali, che rappresentando fattispecie speciali e non diffuse non appaiono necessitare di una particolare tutela in materia di diritto di recesso.
- 8.2 L'Autorità ritiene inoltre opportuno introdurre una disciplina unitaria dell'esercizio del diritto di recesso sia per la vendita del gas naturale sia per la vendita di energia elettrica, armonizzando il grado di tutela contrattuale dei clienti finali laddove, come nel presente caso, non sussistano specifiche ragioni settoriali di natura tecnica che comportino il rispetto di procedure differenziate. In tal senso viene mutuata e modificata la normativa già dettata dall'Autorità senza porre alcuna distinzione settoriale. L'armonizzazione della disciplina del recesso rappresenta altresì una misura di promozione della concorrenza atta a favorire offerte congiunte dei servizi di elettricità e gas naturale.

Q1 Si ritiene opportuno introdurre l'obbligo relativo ai contratti sottoscritti con tutti i clienti finali di introdurre comunque una clausola di recesso unilaterale laddove tali contratti siano di durata indeterminata o rinnovabili automaticamente salvo disdetta?

Q2 Si ritiene adeguato l'ambito di applicazione di maggior tutela individuato in relazione alla specifica regolazione del diritto di recesso? Se no, perché?

Q3 Si ritiene che un termine massimo per il recesso del cliente finale possa essere introdotto anche a favore di clienti finali di dimensioni superiori rispetto a quelle ricomprese nell'ambito di maggior tutela? Se no, perché?

Q4 Esistono elementi che rendano non opportuna l'armonizzazione della disciplina del recesso nei settori elettrico e del gas naturale? Se sì, quali?

9 Modalità di esercizio del diritto di recesso

- 9.1 Il recesso si configura come l'esercizio di un diritto per così dire eccezionale che incide significativamente sull'assetto di interessi delle controparti e che, nel caso dei contratti di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, se non esercitato correttamente, può mettere a rischio la continuità della fornitura o procurare oneri imprevisti all'esercente il servizio. Si ritiene pertanto che, al fine di dare certezza e garantire la tracciabilità della manifestazione di volontà volta a recedere, il recesso debba essere espresso in forma scritta ed inoltrato secondo modalità che garantiscano un'agevole verifica dell'effettivo invio e ricevimento da parte dei soggetti interessati. Tali modalità devono essere espressamente previste in contratto.
- 9.2 Al fine di rendere armonica la disciplina relativa al recesso con la disciplina relativa alla sostituzione nella fornitura, l'Autorità ritiene inoltre opportuno che la decorrenza dei termini di preavviso per recedere sia rivista in coerenza con le disposizioni attualmente previste dalla deliberazione 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) per quel che riguarda il settore del gas naturale e proposte, per il settore elettrico, dal documento per la consultazione 12 marzo 2007 intitolato "Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato" (Atto n. 14/07). In particolare quest'ultimo ha già evidenziato l'opportunità che i termini per esercitare il diritto di recesso dai contratti di vendita di energia elettrica siano rivisti coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 9 della deliberazione 16 ottobre 2003, n. 118/03 e comma 5.5 della deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03 e decorrano dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento del recesso da parte dell'esercente. Estendendo la proposta anche al settore del gas naturale, l'Autorità propone in questo documento per la consultazione che il preavviso di recesso cominci a decorrere per entrambi i settori dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il recesso stesso viene ricevuto dal venditore.
- 9.3 L'intervento dell'Autorità è giustificato dal rischio che il cliente, nel caso di una decorrenza dei termini di recesso non ricondotta al primo giorno del mese successivo, possa temporaneamente trovarsi senza fornitura stessa e che il passaggio dal precedente al nuovo fornitore avvenga pertanto senza continuità.
- 9.4 Si ritiene infine che, qualora nell'ambito di una procedura per sostituzione nella fornitura il cliente si avvalga della facoltà di demandare al venditore entrante l'inoltro del preavviso di recesso al suo attuale venditore, il venditore entrante debba procedere a tale inoltro, decorsi i termini previsti per il diritto di ripensamento del cliente finale stesso ai sensi rispettivamente degli articoli 12 e 11 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale e del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica. Tale impegno dovrà essere evidenziato nei moduli utilizzati per ottenere il mandato all'inoltro del preavviso di recesso. In questo modo il cliente potrà essere consapevole e certo che qualora eserciti il diritto di ripensamento nei termini di cui sopra nei confronti del nuovo venditore, il suo contratto con l'attuale venditore non verrà meno.

Q5 *Si ritiene opportuno che il termine di preavviso relativo all'esercizio del diritto di recesso decorra a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello in*

cui il recesso viene ricevuto anche per i clienti finali del mercato del gas naturale?

Q6 *Si ritiene opportuno che il recesso, qualora manifestato a mezzo del venditore entrante, sia inoltrato da quest'ultimo trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di ripensamento? Se no, perché?*

10 Termini di preavviso per la comunicazione del recesso

- 10.1 L'Autorità ritiene che il diritto di recesso debba essere riconosciuto ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale ricompresi nell'ambito di applicazione della maggior tutela di cui al punto 8.1 in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese. Tuttavia per limitare l'eventuale rischio volume associato al cliente stesso ed evitare un possibile utilizzo speculativo del diritto di recesso da parte dei clienti finali connesso ad esempio a situazioni di morosità, l'Autorità ritiene che, qualora il cliente voglia esercitare la facoltà di recesso, nel corso dell'anno solare, per più di una volta, tale facoltà debba essere esercitata a partire dalla seconda volta, sempre con un preavviso massimo di un mese, ma non prima che siano trascorsi sei mesi dall'attivazione della fornitura che si intende disdire. L'Autorità, confermando che i termini di preavviso si applicano indifferentemente a tutti i clienti finali sia che abbiano esercitato la loro idoneità sia che non l'abbiano ancora esercitata, ritiene inoltre che tali previsioni debbano valere anche nel caso in cui il cliente finale, avendo inizialmente abbandonato la fornitura di maggior tutela, voglia esercitare una seconda volta nel corso dell'anno solare il diritto di recesso per rientrare in tale condizione contrattuale.
- 10.2 Per quanto riguarda tutti gli altri clienti finali, l'Autorità propone di inserire nei contratti di fornitura la clausola di recesso e di fissare in 6 mesi il termine massimo di preavviso che possa essere richiesto ad un cliente finale, lasciando all'interno di questa soglia ampia possibilità alle parti di negoziare un termine appropriato.
- 10.3 Con riferimento alla normativa relativa al recesso attualmente in essere deve essere sottolineato che, con riferimento ai clienti finali del settore del gas naturale rientranti nell'ambito di applicazione di cui punto 8.1, le attuali proposte non introducono una disciplina completamente diversa con riferimento ai termini di recesso, ma viene mutuato quanto già previsto dalla deliberazione n. 184/01 e successive modifiche ed integrazioni. La proposta presentata in questo documento di consultazione, tuttavia, rimuove la previsione di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 184/01, relativa alla possibilità che i termini previsti possano essere derogati in forza di un diverso ed espresso accordo tra le parti.
- 10.4 Sulla base della documentazione acquisita nell'ambito della istruttoria conoscitiva sul servizio di vendita ai clienti finali, è infatti emerso, come ricordato, che alcuni operatori prevedono, a mezzo di clausole standardizzate, esplicite deroghe al preavviso non superiore a 30 giorni previsto per i clienti con consumi non superiori a 200.000 mc annui. L'Autorità ha verificato che la previsione di un diverso ed espresso accordo tra le parti ha operato come regola, più che come eccezione, nella predisposizione delle clausole contrattuali in materia di diritto di recesso. Difatti, proprio a mezzo di condizioni generali di contratto standard, rivolte ai clienti con ridotta capacità contrattuale, non è stato per il cliente stesso possibile negoziare o determinare, anche solo in parte, il contenuto contrattuale a

mezzo di una effettiva trattativa individuale: il cliente ha così aderito alle condizioni predisposte unilateralmente dal venditore, contenenti l'espressa deroga alle tempistiche di recesso di cui alla deliberazione n. 184/01.

- 10.5 Anche per quanto riguarda il settore dell'energia elettrica, va ricordato che la deliberazione n. 78/99 aveva come riferimento clienti di grandi e grandissime dimensioni, quindi un contesto ben diverso da quello attuale, e che, da quanto è emerso, la tendenza riscontrata nei contratti offerti a clienti di piccole dimensioni, se non nelle offerte già proposte ai clienti domestici, a fronte di una certa varietà di condizioni economiche proposte, è stata quella di applicare pedissequamente i termini di recesso massimi consentiti dalla deliberazione citata.
- 10.6 In generale, va infine sottolineato che l'intervento a favore dei clienti finali domestici e non domestici di piccole dimensioni, proprio in ottemperanza alle finalità di cui alla legge n. 481/95, opera come effettivo strumento per la promozione di un mercato sempre più concorrenziale. Infatti, termini di preavviso per il recesso superiori a quello prospettati in questo capitolo e nel precedente capitolo 8, paragrafo 8.4, potrebbero concretizzare, nella maggior parte dei casi, un vincolo eccessivo alla possibilità di cambiare fornitore sia nel caso in cui il cliente finale abbia già esercitato la propria idoneità e decida comunque di aderire all'offerta di un nuovo e diverso fornitore, sia nel caso in cui ciò avvenga per la prima volta.

Q7 Si condividono le proposte dell'Autorità in tema di termini di preavviso per la comunicazione del recesso per i clienti finali ricompresi nell'ambito di applicazione della maggior tutela di cui al punto 8.1? Se no, cosa si propone in alternativa?

Q8 Si ritiene che tali previsioni siano applicabili anche ai clienti il cui recesso è motivato dalla necessità di cessazione della fornitura senza sostituzione nella stessa da parte di altro venditore?

Q9 Possono essere individuate ragioni che rendano opportuno un diverso trattamento dei clienti non domestici (alimentati in BT o con consumi inferiori a 200.000 mc/anno) da quello dei clienti domestici? Se sì, quali?

Q10 Si ritiene congruo un termine di preavviso massimo di 6 mesi per i clienti finali alimentati in media e alta tensione o con consumi superiori a 200.000 mc/anno?

11 Facoltà unilaterale di recedere del venditore

- 11.1 In un contratto di somministrazione anche il fornitore può avere interesse a sciogliersi dal rapporto contrattuale esercitando il diritto di recesso. Come ricordato, l'art. 1559 del codice civile, in materia di recesso dai contratti di somministrazione, ammette la sussistenza dell'interesse del somministrante allo scioglimento del vincolo contrattuale, non ponendo limiti particolari allo stesso. D'altronde, una compressione assoluta ed ingiustificata di tale facoltà, non supportata da giustificazioni oggettive e dalla tutela di interessi ritenuti paritari se non prevalenti, rischierebbe di imporre uno sproporzionato ed autoritativo controllo sull'operato e sulle scelte dell'esercente.
- 11.2 Inoltre, l'Autorità ritiene che sia necessario considerare la posizione del fornitore qualora, in relazione all'allocazione dei rischi connessi alla fornitura, ed in

particolare dei rischi prezzo e dei rischi volume, lo stesso fornitore reputi non conveniente la prosecuzione del rapporto.

- 11.3 L'Autorità propone pertanto di regolare il diritto di recesso alla luce della concreta posizione del fornitore e del cliente finale, osservato secondo le caratteristiche concrete dello stesso, limitando ad ogni modo il diritto di recesso del fornitore in considerazione del fatto che il cliente finale, stante le attuali procedure previste per il cambio fornitore, deve avere il tempo necessario per ottenere la fornitura da un nuovo venditore e portare a compimento le procedure di sostituzione nella fornitura stessa. La possibilità di recedere del venditore è prevista inoltre limitatamente ai contratti stipulati con clienti finali che hanno esercitato la loro idoneità.
- 11.4 Nei casi in cui sia prevista la possibilità per il fornitore di recedere, l'Autorità, anche in considerazione di quanto evidenziato dal documento per la consultazione intitolato "Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 dicembre 2001, n. 229/01, 22 luglio 2004, n. 126/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04" (Atto n. 15/07), in materia di modifica di clausole contrattuali ed innalzamento del preavviso di comunicazione della variazione da 60 a 90 giorni (modifica dell'art. 13 del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali), ritiene che debba essere garantito un tempo minimo affinché il cliente finale abbia la possibilità di individuare un nuovo fornitore a fronte del recesso del vecchio venditore. L'Autorità ritiene che tale termine minimo, per l'esercizio del diritto di recesso in ogni momento, debba essere quantificato in tre mesi, proprio considerando che un periodo inferiore potrebbe non permettere il passaggio senza soluzione di continuità dal precedente fornitore ad un nuovo operatore, in considerazione dei tempi necessari per aderire all'offerta contrattuale di un diverso fornitore e delle oggettive tempistiche della procedura di sostituzione nella fornitura stessa. In questo modo, verrebbero inoltre modificati i termini previsti, a carico del venditore, dalla deliberazione n. 78/99.

Q11 Si ritiene opportuno che venga regolato il diritto di recesso da parte del fornitore? Se no, perché?

Q12 Si ritiene congruo il termine di preavviso di tre mesi per l'esercizio del diritto di recesso da parte del fornitore? Se no, perché?

Q13 Si ritiene in alternativa più efficace prevedere che qualunque sia la durata del contratto sia sempre consentito al venditore avvalersi del diritto di recesso una sola volta all'anno, dando un preavviso non inferiore a tre mesi dallo scadere del dodicesimo mese dalla conclusione del contratto (o dall'attivazione della fornitura)?

12 Tempi di attuazione della regolazione in tema di recesso

- 12.1 L'Autorità, in ragione delle proposte illustrate nel presente documento per la consultazione, ritiene che le stesse necessitino di una tempistica di attuazione ed entrata in vigore differente a seconda delle caratteristiche del cliente finale considerato ed in ragione del grado di apertura del mercato per come esso è oggi disciplinato dalla normativa primaria vigente.

- 12.2 Deve essere infatti considerato che le previsioni dettate dall’Autorità sono idonee ad integrare i contratti in corso; una tempistica indifferenziata, come nel seguito illustrato, non terrebbe pertanto in debito conto, nel caso di contratti conclusi tra un venditore ed un cliente finale che ha già esercitato la propria idoneità, del contenuto dei contratti stessi, ed in particolare delle condizioni economiche, così come determinato in virtù di una disciplina regolatoria allora vigente ed almeno in parte differente.
- 12.3 In particolare, l’Autorità ritiene che le disposizioni in materia di diritto di recesso applicabili clienti finali debbano entrare in vigore a partire dal 1° luglio 2007 solo per i clienti finali domestici del settore elettrico, proprio in relazione all’apertura, in quella data, del relativo mercato anche dal lato della vendita a quegli stessi clienti. Diversamente, non verrebbe promossa l’effettiva apertura del mercato alla concorrenza e non verrebbe garantita alla clientela la possibilità di aderire legittimamente all’offerta di operatori diversi ed alternativi rispetto a quello al quale essa è vincolata al momento per disposto normativo.
- 12.4 In relazione a tutti gli altri clienti finali elettrici e gas, rientranti nell’ambito di applicazione del presente documento di consultazione, l’Autorità propone che le nuove previsioni entrino in vigore per i nuovi contratti a partire dal 1° settembre 2007 mentre, per i contratti già conclusi al momento dell’entrata in vigore del provvedimento, si applichino al primo rinnovo o al più allo scadere del dodicesimo mese dalla conclusione.

***Q14** Si condividono le tempistiche proposte dall’Autorità per l’attuazione della regolazione in tema di recesso? Se no, cosa si propone?*

APPENDICE – Versione preliminare del provvedimento

Viene di seguito riportata la versione preliminare del provvedimento che recepisce le proposte contenute nel documento per la consultazione sul quale si richiede di formulare osservazioni e commenti puntuali.

Art. 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- Cliente finale: è il cliente idoneo finale di energia elettrica o di gas naturale;
 - Cliente finale domestico: è il cliente finale di cui all'art. 2, comma 2.2, lett. a), dell'Allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04;
 - Contratto: è il contratto di fornitura di energia elettrica o gas naturale al cliente finale;
 - Esercente: è il soggetto che svolge l'attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale al cliente finale;
 - Contraente: è il cliente finale o l'esercente;
 - Termine di decorrenza della comunicazione di recesso: è il termine di decorrenza del preavviso per l'esercizio del diritto di recesso;
 - Diritto di recesso: è il diritto potestativo di recedere unilateralmente dal contratto riconosciuto al contraente ed il cui esercizio non può essere derogato o sottoposto al riconoscimento di alcun onere;
 - Contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti: sono i contratti di durata inferiore all'anno, non automaticamente rinnovabili.

Art. 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina l'esercizio del diritto di recesso dal contratto tra un cliente finale ed un esercente.
- 2.2 Il presente provvedimento non disciplina l'esercizio del diritto di recesso dai contratti relativi ad utenze stagionali e ricorrenti o con durata inferiore ai dodici mesi.

Art. 3

Diritto di recesso dei clienti finali

- 3.1 Il cliente finale alimentato in bassa tensione e/o con consumi non superiori a 200.000 mc/anno ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso non superiore a un mese. Il termine di un mese decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte dell'esercente.
- 3.2 Qualora il cliente finale di cui al comma 3.1 eserciti il diritto di recesso più di una volta nel corso dello stesso anno solare, il diritto di recesso di cui allo stesso comma potrà essere esercitato dalla seconda volta in poi solo una volta che siano decorsi sei mesi dall'attivazione della relativa fornitura.
- 3.3 I clienti finali diversi di quelli di cui al comma 3.1 potranno esercitare il diritto di recesso in ogni momento con un preavviso massimo di 6 mesi.

- 3.4 Il diritto di recesso deve essere manifestato dal cliente finale interessato in forma scritta con inoltro secondo modalità previste dal contratto.
- 3.5 Le modalità messe a disposizione del cliente finale per la manifestazione del diritto di recesso devono essere tali da permettere la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso.
- 3.6 Qualora il cliente finale eserciti il diritto di recesso al fine di cambiare esercente e si avvalga della facoltà di far inoltrare la comunicazione di recesso dal nuovo esercente, quest'ultimo procederà all'inoltro trascorsi i tempi previsti dall'art. 12, commi 12.3 e 12.4, dell'Allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04 o dall'art. 11, commi 3 e 4, dell'Allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06, per l'esercizio del diritto di ripensamento, specificandolo in calce al modulo predisposto per la specifica richiesta.

Art.4

Diritto di recesso unilaterale dell'esercente

- 4.1 Il diritto di recesso potrà essere esercitato dal fornitore in ogni momento con un preavviso non inferiore a tre mesi calcolato a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte del cliente
- 4.2 Il diritto di recesso dell'esercente può essere esercitato solo relativamente a contratti conclusi con clienti finali che abbiano esercitato la loro idoneità.

Art. 5

Entrata in vigore

- 5.1 Le previsioni di cui all'art. 3 e di cui all'art. 4 entrano in vigore a partire dal 1° luglio 2007 per i contratti conclusi per la fornitura di energia elettrica a clienti finali domestici e a partire dal 1° settembre 2007 per i contratti conclusi con gli altri clienti finali di energia elettrica e di gas naturale.
- 5.2 Per i contratti già in essere al momento della pubblicazione del presente provvedimento o già in essere al 1° settembre 2007 e relativi a clienti finali del mercato libero del gas naturale e del mercato libero di energia elettrica, i termini di cui all'art. 3 per l'esercizio del diritto di recesso entrano in vigore al primo rinnovo e comunque trascorsi non oltre 365 giorni dalla originaria conclusione del contratto.
- 5.3 Le previsioni di cui alla deliberazione 26 maggio 1999, n. 78/99, alla deliberazione 20 ottobre 1999, n. 158/99, alla deliberazione 7 agosto 2001, n. 184/01 e di cui all'art. 1, comma 1.4, della deliberazione 12 dicembre 2002, n. 207/02, si intendono integralmente abrogate dal presente provvedimento secondo le tempistiche previste al comma 5.1.